
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Equa riparazione per eccessiva durata del processo: cosa avviene in caso di una cospicua serie di differimenti chiesti (o non opposti) dalla parte?

È compito del giudice dell'equa riparazione, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti (o non opposti) dalla parte e disposti dal giudice istruttore, distinguere, come gli impone la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, tra tempi addebitabili alla parte e tempi dei rinvii addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria della parte, idonea ad impedire alcun esercizio dei poteri di direzione dell'istruttore, individuare la durata irragionevole del giudizio comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza e ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del patema indotto dalla durata e quindi sulla misura dell'indennizzo da riconoscere.

...omissis...

che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-quinquies, lett. f), mentre con il secondo mezzo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione;

che i due motivi - da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione - sono fondati, nei termini di seguito precisati;

che questa Corte ha già statuito che non può non valutarsi negativamente l'effetto che sulla sollecita trattazione abbia avuto una sequela di istanze di differimento (o di adesione a quelle altrui) non giustificate da esigenze di difesa, ma è anche vero che l'addebito automatico alla parte di tutti i tempi dei rinvii disposti è viziato dalla degradazione a mero spettatore del giudice istruttore del processo, al quale, ai sensi dell'art. 175 c.p.c., spetta la direzione del giudizio ed il potere di invitare le parti a rassegnare le conclusioni e comunque di regolare la sequenza dei differimenti nel rispetto della prescrizione dell'art. 81 disp. att. c.p.c. (Cass., Sez. 1, 10 maggio 2010, n. 11307; Cass., Sez. 6-2, 6 novembre 2014, n. 23743);

che è dunque compito del giudice dell'equa riparazione, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti (o non opposti) dalla parte e disposti dal giudice istruttore, distinguere, come gli impone la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, tra tempi addebitabili alla parte e tempi dei rinvii addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria della parte, idonea ad impedire alcun esercizio dei poteri di direzione dell'istruttore, individuare la durata irragionevole del giudizio comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza e ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del patema indotto dalla durata e quindi sulla misura dell'indennizzo da riconoscere (Cass., Sez. 1, 25 gennaio 2008, n. 1715);

che nella specie la Corte d'appello ha ravvisato la configurabilità di un chiaro abuso dei poteri processuali delle parti, tale da determinare una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento, nelle richieste di rinvio per bonario componimento in uno dei processi dal 1979 al 1997 e nelle richieste di rinvio nell'altro processo dal 1984 al 1986; ma, nel pervenire a detta valutazione, non ha considerato:

a) che nella prima causa (di risarcimento dei danni per rovina di edificio dovuta a responsabilità dell'appaltatore), pendente dal 6 novembre 1975 (NRG 599/75), le richieste di rinvio per trattative di bonario componimento (essendo intervenuto un accordo per riparare i difetti riscontrati) si sono avute dal 16 giugno 1978 al 12 marzo 1986, e dopo tale udienza la causa (seppure riunita di fatto alla causa successivamente instaurata, iscritta al NRG 1114 del 1980, e promossa per fare accertare l'inidoneità del progetto di risanamento e per ottenere la condanna al risarcimento dei danni) è rimasta in stato di quiescenza finchè, con ordinanza del 3 novembre 1996, è stata rimessa in

istruttoria per l'udienza del 29 gennaio 1997 al fine di procedere alla formale riunione con la causa successiva;

b) che numerose volte le cause riunite sono state trattenute in decisione e rimesse in istruttoria per gli incombenti più vari;

c) che anche prima della formale riunione la seconda causa (NRG 1114 del 1980) è stata trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo dell'istruttore;

d) che soltanto nell'aprile del 2003 è intervenuta la sentenza del Tribunale di Cassino e nel maggio 2011 la sentenza della Corte d'appello di Roma;

che - stante la delineata scansione procedimentale - ha errato la Corte d'appello a ritenere che la durata del giudizio sia dipesa esclusivamente da un abuso dei poteri processuali delle parti, senza considerare il concorso di disfunzioni organizzative riferibili all'amministrazione della giustizia;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato cassato;

che la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Perugia, che la deciderà in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7 maggio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
